



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - S. PERTINI - V. VENETO-ORTA NOVA
Prot. 0007529 del 17/09/2025
VII-6 (Uscita)

Circolare n. 18

Al Personale Docente
Ai Responsabili di plesso
Al Dsga
Al sito web

Oggetto: criteri per la sostituzione dei docenti assenti

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L Scuola del 29 Novembre 2007;
VISTA la normativa vigente relativa all'organizzazione del servizio e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
VISTO il c.c. art 2048;
VISTO quanto deliberato nel Collegio Docenti del 09.09.2025

Si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), che introduce *il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa.*

I Dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal succitato articolo, sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando gli spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

L'art. 1 c. 85 della legge 107/2015, stabilisce, inoltre, che il Dirigente scolastico *può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.*

I docenti collaboratori del Dirigente scolastico delegati a tale funzione avranno cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito registro predisposto, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

Si comunicano di seguito i **criteri**, da seguire ai fini dell'assegnazione delle supplenze brevi, per la sostituzione dei docenti assenti, indicati in ordine di priorità:

1. docenti che hanno fruito di permessi brevi da recuperare;
2. docenti in orario di servizio che risultano a disposizione e che, per motivi diversi, possono trovarsi senza classe (docenti di potenziamento, alunni impegnati in manifestazioni esterne);
3. docenti della classe in contemporaneità, seguendo un ordine di rotazione il cui controllo è affidato al responsabile di plesso;
4. variazione, per esigenze di servizio, delle ore a disposizione, utilizzate in maniera flessibile, previa comunicazione al docente della modifica di orario;

5. docenti di sostegno, in assenza dell'alunno con disabilità – nella classe di titolarità o in altra classe, e comunque sempre a supporto di attività di inclusione;
6. l'insegnante di sostegno alla classe, solo ed esclusivamente in casi eccezionali legati alla prioritaria necessità di assicurare la vigilanza scolastica, può eventualmente sostituire il collega assente nella stessa classe in cui presta servizio garantendo comunque le attività didattiche giornaliere all'alunno assegnato.;
7. in casi eccezionali, docenti in servizio in classi che, per motivi diversi, presentano un numero esiguo di allievi e che quindi accoglieranno gruppi di alunni di un'altra classe possibilmente parallela;
8. ora eccedente a pagamento.

Si precisa che l'attribuzione della supplenza seguirà il seguente ordine:

1. stessa disciplina di insegnamento
2. classi di appartenenza
3. classi diverse da quelle di appartenenza

I docenti referenti di plesso avranno cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito modulo predisposto, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

Sarà cura di ogni docente prendere quotidianamente visione del libro delle supplenze, all'ingresso nell'Istituto e comunicare l'assenza dell'alunno, qualora insegnante di sostegno.

Si ribadisce che le ore di permesso per motivi personali (permessi brevi), nella misura oraria della metà del servizio giornaliero, vanno recuperate secondo le esigenze dell'amministrazione entro due mesi dal giorno in cui sono state usufruite. Le ore non rese saranno decurtate come da normativa vigente.

Il rifiuto a svolgere le ore da recuperare comporterà oneri a carico del docente interessato.

Per le ore di permesso richieste durante il servizio dedicato alla programmazione settimanale della scuola primaria o a quella mensile della scuola dell'infanzia o quello relativo ad altre ore funzionali all'insegnamento, nelle more della nuova contrattazione, si rimanda a quanto stabilito con le RSU in sede di contrattazione.

Il recupero delle ore dei permessi brevi e la disponibilità delle ore eccedenti dovranno essere concordati con i Referenti di Plesso in base alle necessità.

Si confida nella collaborazione di tutto il Personale docente in servizio nell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Mazzamurro

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D .Lgs. 39/93)